

RESOCONTO STENOGRAFICO

44.

SEDUTA DI VENERDI' 11 NOVEMBRE 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa	3264	FERRARA GIOVANNI (<i>Sin. Ind.</i>)	3277
Disegno di legge:		MARAVALLE FABIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	3272, 3273, 3276
(Annunzio)	3263	MUSCARDINI PALLI CRISTIANA (<i>MSI-DN</i>)	3264, 3267, 3269
Proposte di legge:		POLI BORTONE ADRIANA (<i>MSI-DN</i>)	3272, 3274
(Annunzio)	3263	Per lo svolgimento di una interrogazione:	
Interrogazioni:		PRESIDENTE	3277
(Annunzio)	3278	CAFIERO LUCA (<i>Misto-PDUP</i>)	3277
Interpellanza e interrogazioni (Svolgimento):		Ordine del giorno della prossima seduta	3278
PRESIDENTE 3264, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3277		Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo	3278
BROCCA BENIAMINO (<i>DC</i>)	3270		
CAVIGLIASSO PAOLA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	3266, 3268, 3270		

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1983

La seduta comincia alle 10.

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 10 novembre 1983 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LO BELLO ed altri: «Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno» (814);

CARLOTTO: «Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori autonomi in servizio di leva» (815);

CARLOTTO: «Norme concernenti il contributo aziendale di malattia aggiuntivo dei lavoratori agricoli» (816);

ZOPPI ed altri: «Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria» (817);

ZOPPI ed altri: «Estensione dei benefici previsti dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, ad alcune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa» (818);

TESINI ed altri: «Nuove norme in materia di erogazione di provvidenze da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA)» (819);

VENTRE ed altri: «Modifica alla legge 25 febbraio 1971, n. 124, in ordine al titolo di studio necessario per accedere alle scuole per infermiere professionale e vigilatrice di infanzia» (820);

VENTRE ed altri: «Norme integrative della legge 28 febbraio 1981, n. 34, concernente la gestione in via provvisoria di farmacie» (821);

VENTRE ed altri: «Ordinamento della professione di biologo» (822).

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

POLI BORTONE ed altri: «Insegnamento delle lingue straniere nelle scuole elementari e negli istituti d'istruzione secondaria superiore» (824).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. In data 10 novembre 1983 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle finanze:

«Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni» (823).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede legislativa:

«Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato» (715) (con parere della I e della X Commissione).

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Svolgimento di una interpellanza
e di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

L'interpellanza è la seguente:

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro della sanità, per conoscere —

con riferimento al noto degrado delle strutture ospedaliere e al fatto che ogni istituto funziona in maniera del tutto autonoma, al di fuori di quel coordinamento dei servizi che dovrebbe essere alla base di una efficace gestione del servizio sanitario;

con riferimento alla assoluta mancanza di programmazione che si fa sentire maggiormente nella definizione dei periodi di ferie sia dei medici sia del personale paramedico, che provocherà come sempre la massima concentrazione di assenze nel mese di agosto con conseguente e già in atto chiusura di reparti, divisioni, servizi;

con riferimento al fatto che perseverando in una gestione, che risulterebbe disastrosa per qualsiasi azienda privata, i

responsabili degli ospedali si sono limitati ad indicare le cause di maggior disservizio estivo nel divieto contenuto nell'articolo 9 della legge finanziaria di assumere personale in sostituzione degli assenti per malattia, ferie, etc.;

con la denuncia dell'atteggiamento di colpevole impotenza dei responsabili del servizio sanitario di fronte ad un problema che tocca direttamente l'intera popolazione e le categorie meno agiate;

con riferimento alla protesta contenuta anche in un comunicato dell'ordine dei medici di Milano e provincia che auspica interventi concreti e immediati che consentano di porre al più presto le condizioni di una razionale organizzazione del settore ospedaliero —

quali provvedimenti urgenti intendano prendere per andare incontro alle più elementari esigenze dei più umili ed anche per risolvere nella sua struttura il servizio sanitario ed attenuare così i maggiori disagi che ha comportato l'attuazione della cosiddetta riforma sanitaria.

(2-00017)

«MUSCARDINI PALLI, SERVELLO,
DEL DONNO, MAZZONE».

PRESIDENTE. L'onorevole Muscardini Palli ha facoltà di svolgerla.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, l'interpellanza all'ordine del giorno risale al luglio scorso ed avrebbe dovuto trovare risposta molto prima in quanto riferita, nel più ampio argomento della organizzazione ospedaliera in Italia, al tema specifico della organizzazione del personale ospedaliero, medico e paramedico, durante le vacanze estive.

L'estate è ormai passata e, quindi, non ci resta che augurarci che quanto non è stato fatto per l'agosto scorso, possa essere fatto per le prossime vacanze estive, ma temiamo che si rimandi tutto *sine die*. Del resto, questa mancanza di volontà ab-

biamo potuto riscontrarla anche ieri nella vicenda della questione di fiducia posta per la conversione di un decreto-legge che non risolve, anzi aggrava i problemi della sanità nel nostro paese.

Il rischio di non realizzare in tempi sufficientemente brevi una riorganizzazione degli ospedali, sia quanto alle strutture sia quanto al personale, per evitare che i periodi di vacanze finiscano per gravare sull'utente delle strutture, cioè sul malato, è reale.

L'organizzazione del personale medico e paramedico delle strutture ospedaliere è notevolmente carente anche per la notevole confusione delle disposizioni vigenti in materia.

L'onorevole rappresentante del Governo, ad esempio, sa benissimo che la legge n. 833, travisata o meno, secondo i punti di vista, dalle regioni, è stata applicata in modo diverso da regione a regione e persino nell'ambito di una stessa regione. L'esempio più significativo è quello di Milano, dove l'unità sanitaria locale è stata divisa in 20 subunità e addirittura gli ospedali non sono passati alle dipendenze delle USL stesse.

Ovviamente non chiediamo che questo passaggio avvenga, perché noi contestiamo il modo in cui le USL sono state concepite e funzionano: una tale richiesta da parte nostra sarebbe veramente incredibile. Chiediamo però chiarezza.

Occorre che negli ospedali tutto funzioni e che non si consentano, ad esempio, turni di presenza che determinino la concentrazione del personale solo in determinate ore della giornata, lasciando scoperte le altre. Sappiamo che ciò si verifica anche per consentire a molti di avere un doppio lavoro al di fuori delle strutture ospedaliere. Siamo anche convinti che gli stipendi del personale ospedaliero in molti casi non siano, specie per quanto riguarda il personale medico, sufficienti a garantire non solo un decoroso livello di vita, ma anche quell'aggiornamento e quella ricerca scientifica che il medico dovrebbe poter realizzare giornalmente per essere all'altezza della preparazione dei suoi colleghi di altri paesi e soprattutto

to per rispondere alle aspettative del cittadino, proporzionalmente a quanto egli paga. Infatti, checché se ne dica, il cittadino molto paga per un servizio che molto poco gli dà.

In molti casi, poi, il personale paramedico fa servizio solo per certi turni, al fine di avere la possibilità di svolgere un altro lavoro fuori dell'ospedale. E questo comporta problemi gravissimi, quale ad esempio la chiusura di certi reparti. È vero che in alcuni casi molti reparti andrebbero chiusi d'autorità, perché non rispondenti alle esigenze della collettività; ma è pur vero che vi sono reparti importantissimi e validissimi che chiudono (magari solo ufficiosamente, nel senso che sulla carta sono aperti, ma poi la porta è chiusa e nessuno può esservi ricoverato) solo perché non vi è personale sufficiente per tenerli aperti.

Certo, manca personale anche a causa del divieto, posto dall'articolo 9 della legge finanziaria, all'assunzione di personale per sostituire le unità assenti o in malattia (e a volte non può essere sostituito neppure il personale già pensionato); ma il problema deriva anche dalla mancanza di una volontà politico-organizzativa tesa a fare in modo che il personale esistente possa rendere al meglio. Questo, del resto, è legato anche alla più completa demotivazione del personale, il quale si sente frustrato, ed ha quindi perso quel senso morale e sociale che dovrebbe essere alla base del lavoro ospedaliero.

Dunque, su tutto il grosso problema degli ospedali si deve andare ad una risposta chiara, anche perché tutti questi problemi, già gravissimi nel corso di tutto l'arco dell'anno, diventano drammatici nel periodo delle ferie, quando gli ammalati vengono ricoverati nei corridoi in numero maggiore del solito (e teoricamente questo non dovrebbe accadere, perché in estate vi è meno richiesta di ricoveri), quando aumentano i casi di mortalità perinatale, mancando la necessaria educazione sanitaria nel territorio in merito alle nascite a rischio che, come sappiamo bene, in Italia raggiungono il 15 quando non addirittura il 20 per cento.

Dunque, manca il personale e non si vuole cercare di organizzare al meglio quello che c'è, nonostante che, ad esempio (tanto per tornare a Milano), l'ordine dei medici abbia avanzato una protesta abbastanza seria e circostanziata in merito alla mancanza di interventi concreti e di una migliore organizzazione del settore ospedaliero.

Noi non ci aspettiamo in questa sede una risposta ampia e articolata sul problema degli ospedali, ma almeno una risposta specifica e chiara sul problema delle ferie estive. Consideriamo quanto ho detto e questa nostra interpellanza come una sollecitazione ad affrontare in modo razionale in Commissione il problema generale degli ospedali, con proposte che non siano solo quelle di chiudere o non chiudere certi reparti, di bloccare o non bloccare la costruzione di altri ospedali, magari in corso da 20 o 30 anni, come nel caso del San Paolo di Milano.

Spero dunque di ricevere questa mattina, sul tema delle ferie e dell'organizzazione del personale ospedaliero, una risposta chiara e non interlocutoria o «politica»; infatti alle domande di persone che hanno bisogno di aiuto per la loro salute vanno date risposte chiare e precise, magari anche scomode, perché nessuno chiede l'impossibile, ma tutti chiediamo almeno buona volontà e, in primo luogo, la verità per i cittadini.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

PAOLA CAVIGLIASSO, Sottosegretario di Stato per la sanità. Rispondo per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le segnalate disfunzioni dei servizi delle unità sanitarie locali sono in gran parte dipendenti da ragioni certamente correlate alla fase di avvio della riforma sanitaria. Per altro, pur condividendo l'opinione che saranno da porre in atto al riguardo correttivi operativi e funzionali, non sono da escludere al momento disfunzioni comunque riferite a carenze di personale, così come rappresentato da

più parti e dagli organi responsabili locali. In proposito, la legge finanziaria 26 aprile 1983, n. 130, in relazione all'assoluta necessità di ricondurre la spesa pubblica entro i limiti compatibili con la situazione economica del paese e per concrete ragioni di programmazione, ha tuttavia posto il divieto — valevole pure per il servizio sanitario nazionale — di procedere ad assunzioni anche temporanee, a qualsiasi livello, comprese quelle relative a vacanze organiche. Solo per i casi in cui fosse indispensabile effettuare assunzioni di personale, il quarto comma dell'articolo 9 della legge citata, in deroga al divieto di cui al terzo comma dello stesso articolo, prevedeva che il Presidente del Consiglio dei ministri valutasse con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il ministro del tesoro, le eventuali esigenze sulla base delle richieste motivate delle unità sanitarie locali. Per le particolari necessità delle assunzioni straordinarie nell'ambito delle USL sono state prese pertanto in considerazione le situazioni che evidenziavano disfunzioni assistenziali, tali da consentire le deroghe in questione facendo riferimento alle categorie del personale medico, paramedico ed in parte di quello tecnico; ai posti vacanti nelle piante organiche provvisorie; ai riflessi fortemente pregiudizievoli che derivano per l'assistenza sanitaria, a causa della paralisi o della compromissione di determinate attività per mancanza del personale predetto. Le deroghe hanno riguardato, conformemente alle indicazioni fornite a suo tempo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, le singole USL operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Le richieste corrispondenti sono state trasmesse al Ministero della sanità dalle regioni, previa loro valutazione, corredate anche dell'avviso dei commissari del Governo.

In sintesi, ai fini dell'istruttoria delle relative richieste di deroga, sono state seguite le seguenti procedure. In primo luogo, l'esame delle istanze ha riguardato esclusivamente quelle inviate dalle regioni per il tramite del commissario del Go-

verno o quelle sulle quali quest'ultimo si è comunque espresso. In secondo luogo, in ordine alle proposte di assunzione, si è fatto sempre riferimento alle effettive vacanze delle piante organiche provvisorie, e non anche a quelle temporanee (congedi, aspettative, eccetera). Infine, sono state prese in considerazione soltanto le richieste concernenti il personale del ruolo sanitario, con particolare riguardo al personale medico e paramedico e, quindi, con esclusione delle richieste di assunzione di personale del ruolo amministrativo e professionale.

Del ruolo tecnico, sono state unicamente considerate le richieste relative a determinate categorie, come quella degli ausiliari sociosanitari (portantini ed addetti alle pulizie) — indispensabili per il funzionamento dei servizi sanitari — e quella degli operai addetti ad alcuni servizi generali (cucine, caldaie, autorimesse), la cui assunzione era indispensabile per la gestione delle strutture e dei servizi stessi.

Al 12 ottobre 1983 (data della sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità del quarto comma dell'articolo 9, richiamando la diretta competenza in proposito degli organi regionali), la situazione era la seguente. La richiesta di deroga era stata avanzata da diciassette regioni, per complessive 17 mila circa unità di personale. Non risultavano aver inviato tale richiesta le regioni Marche, Basilicata, Calabria e Sicilia. Con distinti provvedimenti del 1° agosto, 11 e 13 ottobre 1983, erano state concesse deroghe per l'assunzione di circa 4.800 unità di personale delle USL nelle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Campania e Sardegna, e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Era stata inoltre completata l'istruttoria delle richieste di deroga della regione Abruzzo ed erano in corso quelle relative alla regione Puglia e a nuove altre richieste riguardanti le regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Umbria.

In considerazione della dichiarata incostituzionalità del quarto comma dell'articolo 9 della citata legge n. 130 del 1983, che — come già detto — ha così rinviato alla regione il potere di deroga al divieto di assunzioni di personale presso le USL, è stato emanato, il 17 ottobre 1983 (pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 20 ottobre 1983), un atto di indirizzo e di coordinamento alle regioni per la concessione delle deroghe di cui trattasi.

Tale provvedimento prevede, in particolare, che la concessione delle deroghe da parte delle regioni sia riferita solamente alle vacanze delle piante organiche provvisorie, fissate ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12.

PRESIDENTE. L'onorevole Muscardini Palli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, chiaramente non si può essere soddisfatti di una risposta all'interpellanza che inizia già con un'espressione — mi si consenta — che da tempo sentiamo dire, cioè: «fase di avvio della riforma». Quando mai si avvierà questa riforma, che è sempre in fase di avvio? Si parla sempre di primi passi della riforma — un bambino di quattro o cinque anni già cammina! —, ma dopo tutti questi anni si dovrebbe presumere che i passi dovrebbero essere i secondi o i terzi. Se non si parte mai, non si arriverà mai! Oppure — e tutte le forze politiche, pur da posizioni diverse, stanno rendendosi conto di questo fatto — tutto ciò significa che la riforma non può partire perché mancano gli strumenti tecnici ed operativi, nonché le premesse necessarie per consentire tale partenza. Si dice che «saranno da porre in atto»; ma quando, come? Si dice ci dovrà essere «un atto di coordinamento delle regioni». Ma sulla carta credo che ognuno di noi sia in grado di scrivere frasi belle, che però non significano niente; esiste anche il famoso «tubolario» politico, che è un gioco inventato da qualche tempo e che permette di formare frasi che, per

quanto si possa girare il tubo, hanno sempre un significato, un significato "politico", perché nella realtà non hanno alcun significato.

Noi abbiamo già avuto modo di dire in quest'aula che in certi ospedali vi è un rapporto tra personale e pazienti di uno ad uno, mentre negli altri Stati europei la percentuale è di uno a cinque; ebbene, nonostante la nostra elevata percentuale — veramente assurda dal punto di vista economico —, non abbiamo un servizio efficiente, ma addirittura la chiusura di reparti e l'impossibilità di ricoverare certe persone. È così evidente — e credo che sia abbastanza semplice anche per l'uomo della strada rendersene conto — che vi è qualcosa che non funziona. Nessuno sembra che sia in grado di far funzionare queste strutture, perché il Governo delega le regioni, le regioni delegano altri enti e, di delega in delega, si arriva al problema finale, cioè che nessuno ha la volontà — non l'autorità — di decidere e di fare delle scelte; così si rimane allo stato di fatto nel quale noi, con una percentuale in molti ospedali di uno ad uno, non abbiamo poi il personale per aprire reparti che sono stati chiusi o per far funzionare i reparti rimasti aperti.

Ecco perché, onorevole sottosegretario, una risposta, per quanto ampia, che fornisce dati sul passato, non è né rasserenante, né accettabile da parte nostra, perché non dà indicazioni programmatiche per il futuro. Non vi è stata, cioè, — come avevo chiesto prima — una risposta semplice, ma chiara, su come noi potremo rispondere alle esigenze della utenza nei prossimi periodi di ferie e su che base il Governo intenda presentare alla Commissione sanità una ristrutturazione generale degli ospedali.

Questa mancanza di volontà politica peserà, però, sulla coscienza di coloro che non hanno il coraggio di prendere decisioni.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Muscardini Palli, Servello, Martinat e Boetti Villanis Audifredi, al ministro della sanità, «per sapere —

visto il decreto del 23 luglio 1982, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 251 dell'11 settembre 1982, che prevede uno speciale «nomenclatore» costituito da un elenco di sussidi e protesi che interviene a fornire ai ciechi assoluti strumenti di lavoro e di promozione sociale e agli ipovedenti protesi oculari;

considerato che le unità sanitarie locali che hanno il compito di erogare, dopo opportuni accertamenti, quei supporti che secondo le esigenze di ciascuno devono essere prescritti agli interessati, non si sono nella maggior parte dei casi ancora organizzate in tal senso —

se sia a conoscenza di tale inadempienza e come intenda provvedere in merito per dare nel più breve tempo possibile sollievo ai non vedenti applicando il decreto di cui sopra» (3-00109).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

PAOLA CAVIGLIASSO, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 23 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 dell'11 settembre 1982, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è un elenco analitico delle protesi, istituito allo scopo di garantire la rispondenza tecnico-funzionale delle forniture, determinare la standardizzazione delle stesse in fase di produzione e contenerne il relativo prezzo.

Apposite disposizioni legislative prevedono che le categorie protette (invalidi civili, di guerra, eccetera) abbiano diritto alle forniture protesiche, per la cui erogazione le unità sanitarie locali applicano i prezzi stabiliti nel nomenclatore-tariffario.

Le prestazioni protesiche di cui trattasi, erogate ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti in favore degli invalidi di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili, sono in tal senso fatte salve dal terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 833 del 1978.

Per gli altri cittadini, non appartenenti alle categorie cosiddette protette, le prestazioni protesiche, a norma dell'articolo 26 della legge n. 833, sono garantite nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge medesima, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale.

Sulla base di quanto premesso si evince che, in conformità della normativa vigente prima citata, i ciechi non hanno diritto indistinto alle prestazioni protesiche indicate nel nomenclatore-tariffario.

È da ciò che deriva l'impossibilità delle unità sanitarie locali di soddisfare tutte le esigenze di tale categoria.

PRESIDENTE. L'onorevole Muscardini Palli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, intervengo soltanto per ribadire, alla luce della risposta dell'onorevole sottosegretario, il totale disinteresse del Governo, sia ora sia in precedenza, nei confronti del problema dei non vedenti.

Parlare di una futura approvazione del piano sanitario nazionale ci farebbe sorridere se non venisse voglia di piangere, perché esso è diventato come una favola: se ne parla sempre e, dall'ultima unità socio-sanitaria locale fino alla Commissione sanità della Camera, lo si indica come una panacea che risolverà tutti i problemi. Però non c'è mai stato e non ci sarà mai, perché nessuno ha il coraggio di mettersi a tavolino e di vedere la realtà della situazione sanitaria in Italia e come addivenire a delle scelte che possano essere le migliori possibili per tutte le categorie dei cittadini italiani.

Il fatto che i ciechi non abbiano diritto ad avere queste protesi è vergognoso, anche perché esiste una grossa sperequazione tra i non vedenti assoluti e i cosiddetti ventesimisti. I primi, infatti, hanno almeno la possibilità di avere l'accompagnatore, mentre i secondi sono completamente abbandonati a se stessi, senza possibilità di avere protesi e accompagnatori.

Noi riteniamo che, da parte dell'onorevole sottosegretario, a prescindere dal discorso dell'approvazione del piano sanitario nazionale e da quello secondo il quale i ciechi non hanno diritto a nulla, avrebbe dovuto essere promessa in concreto un'azione del Governo per venire in aiuto delle persone che non vedono.

Il problema dei non vedenti è molto grave anche perché manca un'organizzazione per le cose più semplici. Con la continua delega degli interventi alle regioni ed ai comuni, si verifica che i ciechi siano in condizioni di totale abbandono: non solo non hanno le protesi, non solo le unità sanitarie locali non possono e non vogliono (a seconda dei casi) intervenire, ma i ciechi non hanno neppure una legge che tuteli il loro vivere in mezzo alla strada. Le biblioteche Braille sono in grossissima crisi. Proprio l'altro giorno è stato risposto, ad una nostra interrogazione a risposta scritta, che il Governo non può dare sovvenzioni alla biblioteca Ambrosiana Braille, che non è più in grado di fornire i libri di testo. E sappiamo benissimo come la mancanza dei libri sia per i ciechi un problema tragico, perché li mette in condizioni di non poter partecipare alla vita degli altri.

Noi non ci riteniamo soddisfatti della risposta fornita alla nostra interrogazione e riteniamo colpevole l'atteggiamento del Governo che non contempla nei suoi programmi, né immediati né futuri, interventi a favore dei non vedenti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Brocca, al ministro della sanità, «per sapere: se sia a conoscenza del contenuto della lettera n. 900 1-AG 2-106 del 25 gennaio 1983 del ministro della sanità — Divisione generale degli ospedali — Div. I, con cui il dicastero menzionato, in risposta ad una nota del Ministero della pubblica istruzione (protocollo n. 1754 del 10 gennaio 1983) esprime l'avviso che «anche per la concessione del congedo straordinario per i motivi di salute è necessario che il certificato medico indichi la diagnosi»;

come si giustifichi il fatto che nelle argomentazioni addotte a sostegno della tesi favorevole alla indicazione della diagnosi, si citi ripetutamente il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articolo 30, e siano puntualmente dimenticate le leggi 23 dicembre 1978, n. 833, 29 febbraio 1980, n. 33, e 23 aprile 1981, n. 155, che prevedono l'uso e la destinazione dei moduli della certificazione medica delle unità sanitarie locali, per i casi di infermità comportanti incapacità lavorativa, anche per i dipendenti civili dello Stato.

Considerato:

a) che molte unità sanitarie locali hanno impartito norme tassative ai medici per il rilascio delle certificazioni sulla base delle leggi citate riguardanti la istituzione del servizio sanitario nazionale;

b) che non rientra nelle possibilità del dipendente della pubblica amministrazione modificare l'uso e la destinazione dei moduli della certificazione medica predisposti dalle unità sanitarie locali oppure di chiedere al medico dell'unità sanitaria locale di violare le norme o di interferire nelle sue autonome decisioni;

c) che non sembra giusto costringere gli insegnanti a dover ricorrere ad una certificazione medica a pagamento per giustificare le loro assenze per malattia;

d) che sembra iniquo far ricadere sui docenti i conflitti di competenza tra autorità dipendenti da amministrazioni diverse;

quali provvedimenti intenda adottare:

a) per correggere un indirizzo palesemente contrario alle disposizioni che regolano la materia in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e senza discriminazioni fra categorie di cittadini lavoratori;

b) per invitare il Ministero della pubblica istruzione ad attenersi alle nuove norme che, mentre rispettano le funzioni

delle autorità preposte ai diversi uffici, sono tese a scoraggiare qualsiasi forma di assenteismo» (3-00173)

L'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il ministero della sanità condivide l'assunto del dicastero della pubblica istruzione secondo cui, anche per la concessione del congedo straordinario per motivi di salute, è necessario che il certificato medico indichi la diagnosi.

Ragioni di ordine logico e di carattere sistematico, evidenziate per altro nella richiesta di parere dello stesso Ministero della pubblica istruzione, inducono a ritenere corretta la soluzione prospettata.

In effetti, dal sistema normativo vigente non si rintraccia, per quanto attiene ai dipendenti dello Stato, alcuna norma che porti ad escludere la sussistenza dell'obbligo della diagnosi nelle certificazioni sanitarie.

È appena il caso di dire che viene a riscontrarsi identica la *ratio* che impone l'obbligo di indicare la diagnosi nell'ipotesi espressamente prevista dell'aspettativa (articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e l'obbligo della motivazione del capo ufficio nella ipotesi di congedo straordinario per motivi di salute (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3).

La motivazione di cui trattasi, infatti, ove l'amministrazione intenda disporre accertamenti tecnico-sanitari sullo stato dell'infermità del dipendente, non può che discendere dalla individuazione della stessa infermità nella sua obiettività clinica attraverso la diagnosi documentata.

PRESIDENTE. L'onorevole Brocca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BENIAMINO BROCCA. Mentre mi compiacio, signor rappresentante del Governo, per la sollecita risposta, devo purtroppo esprimere la mia delusione e preoccupazione.

pazione per il contenuto della stessa. Ho fondato motivo di ritenere che il Governo abbia scarsamente considerato la legge 29 febbraio 1980, n. 33 che, all'articolo 2, dà indicazioni precise sulla certificazione di malattia. Appare chiaro, in quell'articolo, che al datore di lavoro va notificata solo la presunta durata della malattia (cioè l'attestazione) e non la diagnosi (cioè il certificato). Ed è per questa superficiale lettura della legge n. 33 che probabilmente il Governo è caduto in due imperdonabili errori. Innanzi tutto, fa confusione fra attestazione di malattia e certificato di malattia, laddove afferma che il certificato medico deve indicare la diagnosi. Questo è ovvio ed è superfluo dirlo, ma non è il certificato medico che deve essere prodotto al datore di lavoro. Il Governo sbaglia anche quando continua a rifiutare pervicacemente di considerare le leggi successive al decreto del Presidente della Repubblica del 1957, n. 686. È ovvio che nella vecchia normativa non si rintracci alcun obbligo di non indicare la diagnosi, ma ora non è più così e le vecchie disposizioni sono di fatto abrogate dalle nuove.

A me pare non si possa accettare, in uno Stato di diritto, che per alcuni cittadini siano valide leggi che non sono poi valide per altri.

Non vi è dubbio, inoltre, che oggi la competenza in materia di certificazione o attestazione è dell'unità sanitaria locale, per tutti i cittadini, come è precisato nell'articolo 14 della legge n. 883 che istituisce il servizio sanitario nazionale.

Perché si è introdotta questa innovazione, che distingue tra attestazione e certificazione? Per garantire la riservatezza del paziente, nel rispetto della sua dignità personale, e per non esporre il paziente stesso al rischio di danni gravissimi.

Quello che però è particolarmente grave ed inaccettabile è la motivazione che fa riferimento alla possibilità per l'amministrazione di disporre accertamenti. L'amministrazione, e più precisamente il dirigente scolastico, non ha alcuna competenza a valutare la diagnosi, tanto che sarebbe nell'ipotesi riscontrabile un abu-

so di potere; e in ogni caso può sempre disporre l'accertamento, a prescindere dal fatto che la diagnosi sia indicata nella certificazione di malattia: in tal caso la questione resterebbe conosciuta soltanto da esperti, legati alla deontologia professionale. Infatti, il segreto professionale, in campo medico, è importante ai fini della tutela della salute, diritto fondamentale della persona. Un individuo potrebbe non tutelare la sua salute e quindi non sottoporsi ad accertamenti se sapesse che la diagnosi è destinata ad essere resa nota ad altri. Inoltre potrebbe essere incrinato il rapporto di fiducia tra medico e paziente.

Un supplemento di ragioni per estendere anche agli insegnanti e in genere ai dipendenti pubblici le norme che riguardano l'attestazione della malattia è dato dalle seguenti considerazioni, che avevo già evidenziato nella mia interrogazione: anzitutto molte unità sanitarie locali hanno impartito norme tassative ai medici per il rilascio delle certificazioni sulla base delle leggi istitutive del Servizio sanitario nazionale. In secondo luogo non rientra nelle possibilità del dipendente della pubblica amministrazione modificare l'uso e la destinazione dei moduli predisposti dalle unità sanitarie locali. Non è altresì corretto chiedere al medico dell'unità sanitaria locale di violare le norme inserendo la diagnosi nell'attestazione, quando ciò è esplicitamente escluso. Non sembra neppure giusto costringere gli insegnanti a ricorrere ad una prestazione medica a pagamento per giustificare le loro assenze per malattia. Infine, sembra iniquo far ricadere sul corpo docente un conflitto di competenza tra organi amministrativi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Del Donno, Rallo e Poli Bortone, al ministro della pubblica istruzione, «per sapere:

1) quali siano i criteri di valutazione per cui insegnanti, diplomati da anni, che hanno superato il concorso magistrale (anno 1975-76) ed insegnato come incari-

cati o come supplenti, nella graduatoria di merito di quest'ultimo concorso si trovano relegati agli ultimi posti (*Gazzetta del Mezzogiorno* 21 settembre 1983). Ad essi non sono stati valutati gli anni di servizio e tanto meno l'abilitazione conseguita nel precedente concorso certamente il più impegnativo con la frequenza, nel periodo del concorso, di un corso quadrimestrale verificato da prove scritte ed orali;

2) se tali criteri contrastanti con i principi di valutazione oggettiva e della graduatoria di merito non siano contro le norme fondamentali del diritto» (3-00146).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La mancata valutazione, nei confronti dei candidati all'ultimo concorso magistrale, dei titoli relativi ai servizi scolastici prestati e alle idoneità conseguite in precedenti concorsi è da attribuire unicamente all'esplicita previsione contenuta nell'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che ha introdotto, come è noto, modifiche alla prassi seguita per il passato. In conformità a quanto stabilito da tale norma, il reclutamento del personale docente dei vari ordini di scuola deve avvenire, infatti, mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici, professionali ed artistici. Di conseguenza, in occasione della predisposizione della tabella unica di valutazione, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 260 del 21 settembre 1982, valida per tutti i concorsi di accesso ai ruoli del personale docente, non sarebbe stato possibile prendere in considerazione titoli diversi da quelli suindicati.

Occorre, d'altra parte, tenere presente che le aspirazioni dei docenti, venutisi a trovare nella situazione ipotizzata dall'onorevole interrogante, per aver pre-

stato servizio da anni in qualità di incaricati o supplenti o per essere risultati idonei in precedenti concorsi, non sono state del tutto trascurate dall'anzidetta legge n. 270 del 1982. È noto infatti che a favore dei predetti docenti sono stati previsti benefici comportanti, a seconda dell'anzianità e dei requisiti posseduti, o l'immissione in ruolo ovvero una consistente riserva dei posti messi a concorso, in sede di prima applicazione della legge stessa. Per quanto concerne, in particolare, gli insegnanti elementari, a tali benefici fanno esplicito riferimento gli articoli 30 e 31 della legge in questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Poli Bortone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per l'interrogazione Del Donno n. 3-00146, di cui è cofirmataria.

ADRIANA POLI BORTONE. Ancora una volta ci troviamo di fronte, con la risposta ora fornita dall'onorevole sottosegretario, ad una delle tante disfunzioni create da una normativa che pretenderebbe di mettere ordine e invece puntualmente mette disordine, anche nella scuola italiana. La legge n. 270, infatti, in fase di prima applicazione ha evidenziato tutte le carenze di chi pretendeva di affrontare organicamente il problema del precariato e nella realtà ha creato solo sperequazioni ancora maggiori di quelle esistenti prima dell'entrata in vigore di quella legge.

In particolare, l'onorevole Del Donno, aveva chiesto i motivi per questo strano tipo di valutazione e il sottosegretario ha fatto riferimento all'articolo 25, uno di quegli articoli che, come diciamo in questa occasione, e come ripeteremo giovedì prossimo in Commissione quando si parlerà delle carenze della legge n. 270, va decisamente modificato. Infatti, si è sovvertito completamente quello che doveva essere un criterio di valutazione, penalizzando ancora una volta degli insegnanti che hanno reso possibile alla scuola italiana di andare avanti in un momento difficile in cui il Governo evidenziava delle grosse inadempienze perché non bandiva i concorsi. In quei momenti di difficoltà i

supplenti e gli incaricati hanno svolto la loro opera nel corso dell'anno dando la possibilità alla scuola italiana di andare avanti.

Pertanto ci sembra estremamente iniquo che proprio verso questo personale si siano operate delle pesantissime discriminazioni nel momento in cui si è voluto *ex abrupto* fare riferimento ad un criterio estremamente selettivo, soltanto di merito, che in linea di principio può anche essere condivisibile ma solo a condizione che esso risulti coerente con quelli adottati in precedenza e non quando si deve prendere atto di certe carenze e disfunzioni trascinate avanti per anni.

Allora il discorso della selezione potrà essere portato avanti fino in fondo solo quando il Governo avrà assolto tutti i suoi compiti e solo quando il Governo avrà stabilito che, una volta azzerata la situazione per il precariato, si potrà procedere regolarmente attraverso i concorsi. Ma il non valutare assolutamente gli anni di servizio ci sembra veramente un atto di pesantezza notevole nei riguardi di questi nostri colleghi che — ripeto — hanno consentito alla scuola di andare avanti.

L'interrogazione dell'onorevole Del Donno è stata motivata da una lamentela esplicita del circolo didattico di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza perché soprattutto noi del sud soffriamo questa discriminazione, perché sappiamo che, tra l'altro, anche attraverso i trasferimenti che si sono operati, sono stati avvantaggiati i neolaureati o, in questo caso specifico, i neodiplomati che sono andati al nord per poi tornare al sud in soprannumero sovraccaricando ancora di più quell'organico già così esuberante per il sud d'Italia.

Quindi, siamo decisamente insoddisfatti della risposta del Governo anche perché questa agitazione, in riferimento alla legge n. 270, e questa protesta è venuta — guarda caso — non soltanto dai banchi dell'opposizione, perché soltanto noi del Movimento sociale italiano abbiamo votato contro la legge n. 270 — e dalle altre opposizioni, ma anche da qualche deputato della maggioranza che, probabilmente,

ancora una volta, avrà voluto agire a titolo individuale.

Pertanto ci saremmo attesi che il Governo si fosse assunto fino in fondo le sue responsabilità con una iniziativa di revisione della legge n. 270 proprio per operare giustizia, una volta per tutte, nei riguardi del personale precario della scuola.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Del Donno e Poli Bortone, al ministro della pubblica istruzione, «per sapere se non ritenga opportuno e doveroso prendere in considerazione l'opportunità di immettere nei ruoli i presidi idonei che superarono il difficile e selettivo concorso ordinario a 283 posti per i licei classici, scientifici e magistrali, bandito con decreto ministeriale 24 gennaio 1979, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1979.

La prassi, ormai abituale in varie amministrazioni, sarebbe utile ed opportuna nel caso specifico, perché i presidi di detto concorso furono severamente vagliati e selezionati con prove scritte e orali» (3-00156).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

FABIO MARAVALLE, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La proposta di immettere in ruolo gli idonei del concorso ordinario a posto di preside negli istituti magistrali non può trovare accogliimento in via amministrativa, tenuto conto che la prassi suggerita dall'onorevole interrogante si appaleserebbe in contrasto con le precise disposizioni legislative che regolano la materia.

In particolare il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 30, e le successive modificazioni ed integrazioni prescrivono che i concorsi a posti direttivi nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria siano banditi con frequenza biennale, con riferimento ai posti vacanti disponibili nell'arco del

biennio. Di conseguenza, una eventuale immissione in ruolo degli idonei, di cui è cenno nell'interrogazione, oltre a non trovare riscontro in una specifica previsione normativa, non avrebbe il supporto del necessario contingente di posti disponibili, atteso che questi ultimi per effetto delle disposizioni succitate risultano tutti utilizzati nell'arco del biennio al quale il concorso si riferisce.

PRESIDENTE. L'onorevole Poli Bortone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per l'interrogazione Del Donno n. 3-00156, di cui è cofirmataria.

ADRIANA POLI BORTONE. Anche in questo caso ci saremmo aspettati una maggiore assunzione di responsabilità da parte del Governo, e ce la saremmo aspettata proprio perché è facile fare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 in un suo articolo specifico. Però credo che l'osservazione dei fatti e l'applicazione reale di certa normativa dovrebbero suggerire con un certo buon senso di autotutelarsi e di ritornare, se è possibile, anche sui propri passi, se non in via amministrativa, nella forma che comunque può essere più consona per cercare di ovviare a certi inconvenienti.

In particolare, per la prima volta abbiamo avuto in Italia concorsi ordinari per posti di preside, consistenti in una prova scritta ed in una prova orale e nella valutazione dei titoli di servizio e dei titoli di cultura. Per la prima volta nel 1979 sono stati banditi concorsi ordinari, secondo la disciplina stabilita dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, concernente il reclutamento del personale direttivo della scuola. La cosa strana è che quando finalmente una volta in Italia si decide di fare riferimento ad un bando di concorso per cercare anche qui di mettere ordine, poi, subito dopo, con una solerzia certamente al di fuori della norma, si decide di procedere allo svolgimento di nuovi concorsi, ancora una volta sempre per il reperimento di quel personale direttivo della scuola che

poteva tranquillamente essere reperito attraverso una sollecita definizione del concorso stesso.

Invece no, il concorso per presidi ha inizio nel 1979 e si trascina stancamente per quattro anni. Nel frattempo si dà adito allo svolgimento di altri concorsi, in base alla legge n. 928; concorsi riservati per soli titoli, integrati da un colloquio, attribuendo, oltre a tutti i posti disponibili non messi a concorso, riferibili ad anni scolastici antecedenti al 1981-82, il 50 per cento dei posti disponibili relativi agli anni scolastici 1981-82, 1982-83, 1983-84. Il restante 50 per cento degli anni scolastici 1981-82, 1982-83, 1983-84 veniva portato in incremento ai posti attribuiti ai concorsi ordinari.

La storia dell'espletamento dei concorsi ordinari ha registrato veramente una selezione radicale, della quale non si può prendere atto, specialmente nelle prove scritte. Se pensiamo che, su circa seimila concorrenti del concorso per posti nei licei e negli istituti magistrali, soltanto 896 sono risultati idonei, vediamo che tipo di discriminazione si è operata verso gente che si è sottoposta ad un concorso per il quale erano previste precise prove scritte e orali; attuando invece una agevolazione nei riguardi di chi, a concorso non ancora espletato poteva sostenere un concorso riservato.

Tutto ciò a che cosa ha portato? Ha portato ad una specie di intasamento in questo concorso dei presidi, per cui chi ha superato o ha affrontato prove selettive decisamente serie, si è trovato in netto svantaggio rispetto a chi invece è subentrato affrontando prove che non esitiamo a definire molto più semplici.

Allora, anche in questo caso, bisogna cercare di fare finalmente giustizia. Se è vero, quindi, che si fa riferimento a graduatorie biennali, è pur vero che si può operare, attraverso una proposta di legge, per cercare di venire incontro a questi nostri colleghi che — ripeto — hanno affrontato una prova selettiva decisamente difficile, e non ci sembra giusto debbano continuare a sentirsi così pesantemente emarginati.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Ferrara, Rodotà, Minervini e Barbera, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro della pubblica istruzione, «per sapere se il Presidente del Consiglio, nell'ambito dei suoi poteri di promozione e di coordinamento, intenda suggerire al ministro della pubblica istruzione — ovvero se detto ministro, riconsiderato il decreto ministeriale del 22 giugno 1983 (con il quale è stata prevista l'assegnazione e la ripartizione dei posti di professore ordinario e di professore associato tra le facoltà) voglia autonomamente adottare — l'annullamento, la revoca, la riforma o la rettifica di detto decreto in quanto palesemente illegittimo. Esso, infatti, incorre nel vizio di violazione di legge poiché:

a) non recepisce il parere del Consiglio nazionale universitario prescritto, invece, dal settimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 come obbligatorio per la formulazione del piano triennale di sviluppo delle università. Non può ritenersi, infatti, esecuzione di detta prescrizione quanto viene affermato dallo stesso decreto secondo il quale il CUN avrebbe autonomamente (e quindi al di fuori di ogni vincolo o preordinazione procedimentale concernente la formazione dell'atto) «concordato sull'opportunità che la scelta dei settori da incentivare rifletta priorità socio-economiche dettate dagli interessi del paese»;

b) disattende anche l'obbligo di indicare «i termini entro i quali i consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, devono formulare le richieste per i posti di professore ordinario od associato». Di tali termini non v'è alcuna traccia nel decreto del 22 giugno 1983;

c) viola le autonomie universitarie, costituzionalmente garantite ed espresse negli statuti, autonomie che comportano in modo incontestabile sia la libertà di ricerca sia l'adempimento delle funzioni didattiche, là dove il decreto stesso si pone come obiettivo esclusivo (non individuato per altro secondo le procedure legalmente

predeterminate e comunque non motivato) quello di potenziare la ricerca solo in alcuni settori, supponendo, in tal modo, l'esistenza nel nostro ordinamento di un potere governativo sulla istituzione universitaria in tema di libertà e di sviluppo della ricerca dell'insegnamento.

Lo stesso decreto incorre, inoltre, nel vizio di eccesso di potere poiché:

1) identificando la procedura del piano biennale transitorio in quella del piano quadriennale, rileva difetto di motivazione o contraddittorietà ed illogicità della stessa in riferimento ai dati ed ai presupposti che sono indicati dal primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per la determinazione di questo piano;

2) si pone l'obiettivo di regolamentare in via indiretta l'accesso agli studi universitari ed usa uno strumento (la distribuzione delle cattedre universitarie) che è incongruo rispetto al fine che, si presume, vogliasi conseguire, ammesso che esso sia legittimo. Infatti, l'aumento del rapporto numerico docenti-studenti nei settori a sviluppo bloccato non porta al decremento delle iscrizioni e potrebbe, al contrario, incrementarlo se, come è prevedibile, il minor numero dei docenti dovesse determinare un minor controllo della preparazione degli studenti. Ne deriva, di conseguenza, anche il vizio dello sviamento di potere per travisamento e contraddittorietà della motivazione;

3) realizza un'evidente disparità di trattamento a danno delle facoltà di giurisprudenza cui si assegna l'1 per cento dei posti ripartiti e soltanto due posti per esigenze didattiche minime, mentre altri settori riescono a superare lo scoglio dell'inserimento nell'area di sviluppo bloccato attraverso l'*escamotage* dell'attribuzione alle facoltà, cui si riferiscono, di un congruo numero di cattedre per esigenze didattiche minimali. Alle facoltà di lettere, infatti, le cui materie rientrano quasi tutte nell'area a sviluppo bloccato, vengono assegnati, per esigenze didattiche minimali, 64 posti di professore ordinario e 112 di professore associato;

4) sempre con riferimento alla facoltà di giurisprudenza, il decreto appare come preordinato alla eliminazione degli studi giuridici rilevando ulteriore vizio di sviamento di potere;

5) incorre, inoltre, in palese irrazionalità ed illogicità manifesta poiché esclude (raggruppamento n. 4 dei concorsi liberi per ricercatore) le materie costituzionalistiche e pubblicistiche dal settore che pur viene definito «giuridico-pubblico». La separazione del diritto amministrativo o del diritto internazionale o tributario o della scienza della politica dal diritto pubblico generale e dal diritto costituzionale rivela, quanto meno, ignoranza dei fondamenti della scienza giuridica ed è da respingere sia dal punto di vista epistemologico che da quello della utilizzazione degli strumenti di ricerca;

6) è contraddittorio là dove, affermando di voler incentivare «i settori che rivestono funzioni di supporto al governo ed al controllo dei processi trasformativi dell'economia della società», attribuisce così pochi posti al settore «giuridico-pubblico», escludendo da questo settore il diritto pubblico generale ed il diritto costituzionale in una fase in cui si dibatte di «riforme delle istituzioni» (3-00172).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito alla questione — cui si risponde su delega della Presidenza del Consiglio — non può che ribadirsi quanto già fatto presente dal titolare del dicastero in sede di discussione della risoluzione n. 7-0001, dell'onorevole Ferri, svoltasi presso la Commissione istruzione della Camera in data 13 ottobre ultimo scorso.

In via preliminare occorre far presente che con la predisposizione di 3 mila nuovi posti di docente universitario di ruolo si è cercato di mediare tra l'esigenza di dare sistemazione ad una larga fascia di docenti e quella di disporre di un numero di

docenti associati equilibrato rispetto a quello dei docenti ordinari.

La ripartizione di detti nuovi posti è stata predisposta nell'ambito del piano transitorio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, inteso quale strumento di raccordo con il primo dei piani quadriennali di sviluppo delle università, di cui al citato articolo 2.

Con lettera circolare n. 1085, del 6 luglio 1982, avente per oggetto «Criteri per la ripartizione dei posti di professore di ruolo», il ministro già a suo tempo aveva rilevato che il piano in parola doveva caratterizzarsi quale fase di congiunzione tra l'esistente situazione del settore universitario ed una ulteriore e più completa serie di interventi intesa a realizzare le successive programmazioni quadriennali previste dalla legge sulla base della ipotesi di vincolo di entrata, nonché della dinamicità di tutte le componenti universitarie quali popolazione studentesca, numero dei professori di ruolo e dei ricercatori, programma di sviluppo della ricerca, prevedibili sbocchi professionali.

Acquisito il parere, previsto dalla legge, del Consiglio universitario nazionale per la predisposizione del piano biennale transitorio, il ministro, con la già indicata circolare n. 1085, ha reso noti alle università i contenuti del parere formulato da detto consesso, ed ha invitato le stesse a formulare richieste di nuovi posti di professore ordinario ed associato.

La ripartizione di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1983 ha recepito altresì le indicazioni provenienti direttamente o indirettamente da specifiche e qualificate sedi, tra le quali la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, il CIPE, il CIPI, il ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, oltre che il Consiglio nazionale delle ricerche per gli obiettivi dei progetti finalizzati, così come già a suo tempo previsto dal Ministero con propria circolare n. 1085.

Aggiungo che è in fase di revisione il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, quello che comunemente va sotto il nome di 382-bis.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrara ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente, l'onorevole sottosegretario non ha affatto risposto all'interrogazione che insieme ad altri colleghi ho avuto l'onore di presentare. Non ha risposto, perché ha raccontato la vicenda dell'emanazione del decreto ministeriale: una vicenda, per la verità, assurda. In effetti, attraverso questa vicenda procedurale, il ministro è riuscito a violare la legge in modo eclatante: soltanto scorrendo il decreto ministeriale io vi ho individuato almeno nove vizi di illegittimità; illegittimità per nove vizi: eccesso di potere e violazione di legge.

L'onorevole sottosegretario, sulla base dell'appunto fornitogli dall'amministrazione, ha raccontato quello che è stato fatto. Lo sapevamo e lo censuriamo. Ma il Governo non si difende, non riesce a giustificare il provvedimento; un provvedimento del tutto abnorme che riesce a violare la legge di riforma universitaria ed i principi elementari che regolano l'azione amministrativa.

Ovviamente non siamo nè innanzi al TAR nè innanzi al Consiglio di Stato, e quindi non posso che ribadire le ragioni indicate nella interrogazione per le quali, a mio avviso, sussistono vizi di legittimità nel provvedimento in oggetto.

Sono, però, stupito nel constatare come il ministro, tramite il sottosegretario che ha letto la risposta, mi sembra in modo non convinto — mi auguro per lui che non sia affatto convinto dell'appunto che ha dovuto leggere —, ci dica che tutto va bene, ma che si sta aspettando che si possa rimediare con non so quale provvedimento in discussione.

La palese contraddizione della posizione assunta dal Governo su questo punto, non può che confermare la necessità di un provvedimento di altro tipo e non può che lasciarmi del tutto insoddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Ligato, al ministro della pubblica istruzione, «per conoscere come sia stato possibile procedere con atto am-

ministrativo (decreto ministeriale 22 luglio 1983, relativo alla istituzione delle cattedre orario nelle scuole medie integrate a tempo pieno, per la parte relativa alla introduzione del criterio della composizione di squadre miste di educazione fisica per alunni e alunne) alla modifica della legge n. 88 del 1958;

per sapere, altresì, se tale iniziativa ministeriale comporti precise responsabilità amministrative e, in questo caso, quali iniziative il Governo intenda adottare;

per conoscere, infine, se ritenga che sarebbe stato opportuno che sull'argomento venisse svolto preventivamente un ampio dibattito, nelle opportune sedi consultive, e cioè il Consiglio nazionale della pubblica istruzione in seduta plenaria, considerato che nel decreto viene citato un parere del comitato orizzontale, che non risulta mai reso» (3-00247).

Poiché l'onorevole Ligato non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È così esaurito lo svolgimento della interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

LUCA CAFIERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA CAFIERO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per sollecitare la risposta all'interrogazione n. 3-00321 relativa alla condizione dei docenti di scuola media superiore vincitori dei concorsi per posti riservati per l'accesso al dottorato di ricerca presso le università.

Si tratta di una situazione grave e paradossale perché questi insegnanti non possono accedere ai corsi di dottorato per la mancanza assolutamente inspiegabile di direttive da parte degli organi competenti.

La maggioranza dei corsi di dottorato è ormai iniziata e così questi vincitori di concorso vedono vanificati i loro diritti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1983

acquisiti. Di qui l'estrema urgenza di un intervento del ministro.

Le chiedo pertanto, rispettosamente, signor Presidente, di farsi interprete di questa urgenza presso il Governo, sollecitando una risposta a questa interrogazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cafiero, la Presidenza solleciterà presso il ministro competente una risposta alla sua interrogazione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 14 novembre 1983, alle 17:

Comunicazioni del Governo sugli euromissili e discussione delle mozioni Pajetta ed altri (1-00022), Berlinguer ed altri (1-00023) e Gorla (1-00027).

La seduta termina alle 11.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interpellanza Zanone n. 2-00137 del 7 novembre 1983 in interrogazione a risposta orale n. 3-00353.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 12,50.